



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 37

PROT. N. 0009227

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020.

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020

VISTO il DPCM del 17.05.2020

VISTE le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate al DPCM 17.05.2020 – sub 17

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 58 del 18/05/2020 che al punto 17) dell'ordinanza recita “fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali in riferimento ai mercati alimentari, dal 20 maggio 2020 è consentita l'apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”, contenuta nelle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegate sub 1 al presente provvedimento.

VISTA la propria ordinanza sindacale n. 29 del 5 maggio 2020 e successiva ordinanza sindacale n. 34 del 20 maggio 2020 con la quale si autorizzava la ripresa delle attività di vendita al dettaglio su area pubblica, del solo settore alimentare a partire dal giorno 5 maggio al giorno 17 maggio 2020 e successivamente al giorno 22 maggio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nell'area mercatale delimitata di via Don Bosco e di Piazza Macario nell'osservanza delle prescrizioni indicate nelle stesse.

CONSIDERATO, altresì, al fine di contemperare l'esigenza di approvvigionamento dei cittadini, l'obbligo del rispetto delle necessarie misure di sicurezza da adottare, disciplinate dai precedenti provvedimenti amministrativi e della costante presenza di personale della Polizia Municipale, si ritiene allo stato congruo riaprire, per il mercato del giovedì di via Don Bosco e per il mercato del sabato di Piazza Erminio Macario, anche il settore non alimentare.

STABILITO che i criteri generali cui devono attenersi le soluzioni organizzative sono i seguenti:

- Massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita così come riportato nelle allegate planimetrie.
- Necessaria recinzione completa del perimetro della piazza Macario e predisposizione di due varchi e recinzione completa del perimetro della Piazzetta Don Bosco e Via Don Bosco diviso in due tratti (prima e dopo la Via Susa) con due varchi per ambito.
- I varchi devono essere presidiati da soggetti individuati dagli operatori mercatali coadiuvati da componenti della Protezione Civile ed eventualmente dalle Associazioni, i quali devono consentire l'accesso ad una sola persona alla volta appena un'altra persona esce dalla piazza; la polizia municipale sarà presente come previsto dal DPGR n. 50 del 30 aprile 2020 e DPGR 58/2020.
- Il numero di clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così delimitata deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti
- E' prevista la spunta di operatori mercatali in caso di assenza di titolare del posteggio fisso per entrambi i mercati

VISTO l'art. 50, co. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000

AUTORIZZA

dal giorno 23 maggio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00

la ripresa delle attività di vendita al dettaglio su area pubblica a partire dal 23 maggio e fino a nuove disposizioni comunali e normative da parte degli enti sovraordinati, nelle giornate di giovedì e sabato rispettivamente nelle aree mercatali delimitate di via Don Bosco e di Piazza Macario, nell'osservanza delle prescrizioni citate in premessa nonché nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- ai sensi delle linee guida regionali, l'ingresso è consentito solo a coloro che saranno muniti di mascherina e guanti monouso da indossare fino all'uscita dall'area mercatale;
- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro;

- i clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale tra i clienti e tra essi e gli operatori mercatali;
- l'ingresso verrà creato lungo la Via Musinè per il mercato del sabato e due ingressi distinti su piazza Leumann per Piazzetta Don Bosco e Via Don Bosco nonché un ingresso su Via Don Bosco lato Via Susa;
- gli operatori del mercato, in attuazione del Decreto n. 58 del 18 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale devono ricorrere all'uso di mascherine e guanti monouso;
- gli operatori del mercato dovranno tenere a loro disposizione prodotto idoneo alla disinfezione delle mani, comporre il proprio banco in modo da creare innanzi a sé dei percorsi di avvicinamento ad esso, con entrata e uscita, in modo che possano accostarsi al banco non più di una persona per volta;
- gli operatori del mercato non devono far toccare la merce agli avventori;
- gli operatori del mercato devono destinare un loro dipendente alla sola gestione della cassa e qualora vi sia un unico operatore sul banco, lo stesso dopo avere operato il maneggio del denaro, deve, prima di tornare a toccare la merce, disinfettare le mani con idoneo prodotto;
- si confida negli operatori mercatali affinché sollecitino gli avventori a non stazionare nelle rispettive aree mercatali se non per gli acquisti;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;
- trattandosi di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110 (10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7.6.2017, n. U.0011464 del 19.6.2017; 11001/123/111 (3) del 18.7.2017; n. 11001/110 (10) del 28.7.2017) come recepite dalla locale Prefettura; il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori inadempienti sul mercato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché, in caso di gravi violazioni inerenti l'assembramento o l'inottemperanza di più operatori mercatali, la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e trasmessa alla Polizia Municipale, alla Prefettura e al Comando Stazione Carabinieri di Pianezza.

Sono incaricati della notifica gli Agenti e gli Ufficiali della Polizia Municipale e del controllo sull'osservanza della presente Ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi

dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Pianezza, li 22/05/2020

IL SINDACO
CASTELLO Antonio
